

N. 61908 REPERTORIO

N. 30595 RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventinove dicembre duemilaventi

29 dicembre 2020

alle ore diciotto e minuti cinquantadue (18.52)

in Novara, nel mio studio al primo piano in corso Garibaldi
n.6, avanti a me avv. **FABIO AUTERI, NOTAIO in NOVARA**,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Novara, Vercelli e Casale Monferrato,

su richiesta di

- CREPALDI DANIELA nata a Novara il giorno 7 aprile 1983,
domiciliata per la carica a Galliate in via Monte Nero n.55,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo
dell'Associazione denominata:

"Edo's SMAile Associazione di Promozione Sociale" in breve
"Edo's SMAile - A.P.S.", con sede in Galliate via Monte Nero
n.55, codice fiscale 91004580121,

procedo

alla redazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.L.
18/2020, convertito nella legge 24.04.2020 n.27, e successivo
D.L. 125/2020, del verbale di assemblea straordinaria della
predetta associazione.

Aderendo a tale richiesta, io notaio do atto di quanto segue.

Ai sensi dello statuto sociale, assume la presidenza
dell'assemblea il presidente, signora Daniela Crepaldi, la
quale, intervenuta mediante collegamento in teleconferenza da
Novara, avendolo autonomamente verificato, dichiara che:

* la presente assemblea è stata convocata nelle forme
statutarie in questo giorno e, per quanto concerne la
presente verbalizzazione, alle ore 18.30, in seconda
convocazione, mediante avviso in data 2 dicembre 2020,
pervenuto a tutti gli aventi diritto, prevedendo il suo
svolgimento esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione, ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo
periodo del sopra citato D.L. 18/2020 e s.m.i.;

* sempre ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo,
del predetto D.L. 18/2020 e s.m.i., l'avviso di convocazione
ha previsto espressamente che non sia necessario che si
trovino nel medesimo luogo il presidente dell'assemblea ed il
notaio verbalizzante;

* ai sensi dell'art. 106, comma 2, secondo periodo, del
predetto D.L. 18/2020 e s.m.i., l'avviso di convocazione ha
previsto l'intervento all'assemblea e il suo svolgimento
mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto;

* che sono collegati, in teleconferenza, n. 6 soci su 133
numero soci regolarmente iscritti a libro soci ed aventi

Registrato a Novara
il 18.01.2021
al n. 621 serie 1T
versati Euro 245,00
di cui Euro 45,00
per imposta di bollo

diritto di voto;

* che per il Consiglio Direttivo risultano collegati, in teleconferenza, il presidente signora Daniela Crepaldi, i consiglieri signori Antonio Costa Barbè, Maura Colombo, Monica Crepaldi, Stefano Rada e Elisa Randinella.

Il presidente, accertata la regolarità della costituzione, l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti,

dichiara

quindi la presente assemblea validamente costituita, ed atta a deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione nuovo statuto della Associazione Edo's SMAile APS.

2. Varie ed eventuali."

* * *

Iniziando quindi la trattazione dell'unico argomento posto all'ordine del giorno, il presidente sottopone all'esame dell'assemblea il nuovo testo aggiornato dello statuto sociale che recepisce le modifiche richieste dalla Regione Piemonte e, in particolare, l'identificazione dell'ambito territoriale in cui opera l'associazione specificando che è quello regionale, la modalità di nomina del vice presidente e la previsione che il pagamento della quota associativa sia obbligatoria.

Esaurita la trattazione dell'ordine del giorno, il presidente invita l'assemblea a discutere e deliberare in ordine a quanto sopra esposto.

E quindi l'assemblea,

- udita ed approvata la relazione del presidente, dopo breve discussione, a voti unanimi, espressi verbalmente, e quindi con la maggioranza prevista dal vigente statuto sociale,

delibera

1) di approvare le modifiche statutarie come dettagliatamente illustrate dal presidente;

2) di approvare e adottare, a seguito della delibera che precede, il nuovo testo aggiornato dello statuto sociale che, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, l'assemblea viene sciolta alle ore diciannove e minuti uno (19.01).

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico dell'Associazione.

La parte dispensa me notaio dalla lettura dell'allegato dichiarando di averne presa visione in precedenza.

Richiesto, io notaio ho redatto il presente verbale del quale ho dato lettura, alla presenza dell'assemblea, alla parte comparente che, da me interpellata, lo approva.

Detto verbale viene quindi sottoscritto da me notaio alle ore

diciannove e minuti due (19.02).

Scritto in parte da me notaio ed in parte da persona di mia fiducia su tre facciate fin qui di un foglio.

FIRMATO IN ORIGINALE: FABIO AUTERI NOTAIO.

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Edo's SMAile Associazione di Promozione Sociale"**

Capitolo I – Definizione, Finalità e Attività dell'Ente

**ART. 1
(Denominazione, sede e durata)**

- E' costituita l'associazione denominata "Edo's SMAile Associazione di Promozione Sociale" e più brevemente " Edo's SMAile - A.P.S." e qui di seguito anche definita come "Associazione".
 - La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dell'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
- L'Associazione ha sede in via Monte Nero n.55 nel comune di Galliate.
- Nell'ambito del Comune la sede potrà essere trasferita senza la delibera straordinaria che diversamente dovrà essere adottata nel caso di trasferimento della sede al di fuori del Comune sopra indicato.
- La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

**ART. 2
(Finalità, oggetto delle attività esercitate)**

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n°117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

a) Finalità

L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 ed il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni o integrazioni e relativi decreti attuativi, delle leggi e regolamenti regionali che ne danno o ne daranno attuazione e nel rispetto delle ulteriori norme vigenti in materia, L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'Associazione, come previsto dall'art 4 del D.lgs. 117/2017, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, in forma di produzione o scambio di beni e servizi.

L'associazione promuove l'assistenza domiciliare nel territorio regionale con la presa in carico delle famiglie che vivono la situazione di disabilità del proprio figlio/a che è difficilmente trasportabile.

In particolare esercita e organizza le seguenti attività:

1. supporto domiciliare di sostegno al bambino/a disabile fornendo trattamenti di diversa natura con l'obiettivo di valorizzarne le potenzialità terapeutiche ed il valore essenziale. Trattamenti quali a titolo esemplificativo quelli tipici della fisioterapia, dell'educatore, della logopedista, delle esperienze ludiche e di supporto di varia natura volte a garantire la centralità del bimbo/a da preservare nella sua totalità nonostante la disabilità che lo accompagna;
2. fornire supporto ai caregivers che vivono la situazione di disabilità e spesso si trovano in situazione di svantaggio data la costante assistenza che forniscono. Fornire ai medesimi servizi a domicilio e supporti di diversa natura per promuovere la presa in carico, il "prendersi cura del sé", l'autostima, fornire spunti per dar vita a progetti di svago ed input direttamente a casa insieme a tutta la famiglia del minore disabile. L'obiettivo dell'associazione è di "portar a casa" le attività che si fanno fuori;
3. sostenere, stimolare, collaborare con fondazioni di ricerca scientifica, allo scopo di orientare la ricerca verso studi sulla presa in carico globale della famiglia. Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica, di genitori ed operatori, mediante corsi, convegni, e pubblicazioni;
4. stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, Asl, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità al fine di promuovere attività educative, sociosanitarie, riabilitative, sportive, di avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali;
5. promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sociosanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto e gestire strutture diurne e/o residenziali con l'obiettivo di mantenere attività idonee a corrispondere ai bisogni delle famiglie di un bimbo/a disabile. Favorire la possibilità di fare effettuare vacanze in compagnia di altre famiglie al fine di rafforzare il confronto, la condivisione e l'integrazione relazionale;
6. stabilire rapporti di collaborazione e federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi;
7. concorrere all'educazione, al mantenimento ed allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale e sociale di soggetti di età compresa da 0 a 18 anni promuovendone le potenzialità di relazione, l'autonomia, la creatività, l'apprendimento, e assicurare un'effettiva eguaglianza nelle opportunità educative;
8. analizzare, individuare e sensibilizzare, anche mediante azioni di collegamento con i servizi sanitari, educativi e scolastici, sulle problematiche inerenti alle carenze ed i bisogni socio-assistenziali presenti nel territorio; elaborare progetti d'intervento strutturati individualmente su ogni caso particolare ed altresì elaborare progetti generali d'intervento rivolti alle famiglie;
9. elaborare e promuovere progetti d'intervento e di consulenza sanitaria, terapeutica, psicopedagogia/psicologica ed educativa attraverso l'operato di professionisti, specificatamente rivolti ai bambini in condizione di svantaggio psico-fisico residenti nel territorio dei comuni in cui opera l'associazione, nel rispetto delle diverse culture ivi presenti;
10. elaborare e promuovere progetti d'intervento sia scolastico che extrascolastico per minori appartenenti a famiglie bisognose in condizione di svantaggio, al fine di favorire e sostenere la frequenza scolastica, avvantaggiando la socializzazione, la cooperazione e l'integrazione per un positivo inserimento nella vita aggregativa;
11. sostenere la promozione, la propaganda e la diffusione dell'educazione culturale e morale mediante la partecipazione e l'organizzazione di manifestazioni, iniziative e lo svolgimento

di ogni attività complementare atta a diffondere lo spirito associativo ed aggregativo, anche al fine di contribuire alla elevazione civica e sociale degli associati e non;

12. organizzare, partecipare o promuovere corsi di aggiornamento e formazione rivolti ai propri operatori per l'accrescimento professionale ed il miglioramento dei servizi offribili.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente:

- produrre, divulgare, promuovere e curare direttamente e/o indirettamente la redazione, la pubblicazione e l'edizione di libri e testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche, testi e rappresentazioni musicali, di teatro, monologhi, concerti, letture di testi e di poesie, notiziari, indagini, ricerche, studi e bibliografie, cinema, video, creazioni multimediali e di arti musicali, figurative e letterarie, anche attraverso l'acquisto e la distribuzione dei relativi prodotti;
- partecipare con altre associazioni del Terzo Settore trasferendo temporaneamente alle stesse, anche a titolo oneroso, strumentalità o conoscenze gestionali/organizzative;
- istituire e gestire anche con altri Enti del terzo Settore corsi di formazione, rivolti ai tecnici e agli operatori, teorici e pratici a tutti i livelli;
- svolgere corsi di aggiornamento e di perfezionamento culturale e professionale;
- acquistare beni mobili e immobili per le finalità dell'associazione;
- fornire servizi specifici nei settori sanitario, terapeutico e socio assistenziale in genere;
- organizzare gruppi di lavoro, anche a livello scientifico, su temi sanitario, terapeutico e socio assistenziale in genere;
- promuovere viaggi e scambi culturali con l'estero;
- predisporre centri di documentazione, a servizio degli associati e dei cittadini, nonché formare un efficiente servizio di pubblica lettura per tutti coloro che sono interessati ad attività di studi e ricerca;
- svolgere manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento e la diffusione dei propri obiettivi culturali in ambito regionale, nazionale ed estero;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- sostenere la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori, si propongono scopi analoghi al proprio, favorendo la loro attività, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche incoraggiando la loro adesione all'Associazione;

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs 117/2017.

L'Associazione di promozione sociale opera nell'ambito del territorio regionale quanto alle attività di assistenza sopra elencate.

ART. 3

(Ammissione)

Sono associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 4

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare la quota associativa secondo l'importo stabilito nel regolamento, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 5

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o morosità.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

La decadenza per morosità è pronunciata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato pagamento della quota associativa nel termine previsto da apposito regolamento interno; essa ha effetto allo scadere del decimo giorno dalla diffida che verrà inoltrata all'interessato, all'indirizzo di residenza o e mail risultante dal libro soci, a cura del Presidente.

ART. 7 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 8 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale_ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione avviene mediante comunicazione scritta, ovvero e-mail, e tramite altri canali come messaggi al cellulare e gruppi di rete, divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.9 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 11

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 12

(Organo di amministrazione)

L'organo direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- ✓ amministra l'associazione,
- ✓ attua le deliberazioni dell'assemblea,
- ✓ predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- ✓ predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- ✓ stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- ✓ cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- ✓ è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runtis,

- ✓ disciplina l'ammissione degli associati,
- ✓ accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 13

(Il Presidente e Vice Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il vice presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 16

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 17

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 18

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 19

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 20

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 22

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

FIRMATO IN ORIGINALE: FABIO AUTERI NOTAIO.

